

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 5 agosto 2026, n. 212

[Cod. id.: JMS5XC3]. Autorizzazione Unica, ai sensi del decreto MITE (oggi MASE) 20/10/2022 e del combinato disposto dell'art. 9, comma 5, del D.L. n. 181/2023 convertito in Legge n. 11 del 2 febbraio 2024 e dell'art. 5 della L.R. n. 25/2008 modificata dalla L.R. n. 28/2024, per l'ampliamento della esistente Cabina Primaria di Trasformazione elettrica 150/20 kV denominata "ANDRIA NORD", da realizzarsi nel Comune di Andria (BT), nonché delle relative opere accessorie ricadenti nel Comune medesimo.

Proponente: E-Distribuzione S.p.A.

C.F. 05779711000 e P.IVA 15844561009

Sede Legale: 00198 Roma (RM), via Domenico Cimarosa n. 4

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI

- il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 1775/33 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a statuto ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;
- la Legge 28 giugno 1986 n. 339, recante "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne";
- la Legge Regionale 09 ottobre 2008, n. 25, "Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt";
- la Legge Regionale 7 luglio 2021, n. 21 "Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt)";
- la Legge Regionale 13 novembre 2024 n. 28, Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 volt) e disposizioni diverse;
- il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 20 ottobre 2022 recante "Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione";
- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 sulle "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal D.L. n. 12/2023 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modificazioni dalla L. n. 41/2023;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il Decreto Legge 9 dicembre 2023 n. 181, convertito con modificazioni dalla L. n. 11/2024, recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023";
- la Legge 17 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- il Decreto Legislativo 30 giugno 2016 n.127 - Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- il Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19, "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito con Legge 29 aprile 2024, n. 56.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità»;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio»;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»
- la Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 su "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti";
- la Legge 27 ottobre 2003, n. 290 e successive modifiche e integrazioni, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità";
- la Legge Regionale 22 febbraio 2005, n. 3 "Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità";
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

ATTESO CHE:

- con il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 20 ottobre 2022, recante "Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione" sono state adottate le linee guida al fine di semplificare le procedure autorizzative delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica, secondo i principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il richiamato Decreto, ai punti da 2.4 a 2.10, prevede che l'Autorizzazione Unica sia rilasciata all'esito di un procedimento unico, da concludersi entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza e svolto mediante conferenza di servizi ex art. 14-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, e che la stessa, conforme alla determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, sostituisca ogni atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni ed enti coinvolti, costituendo titolo a costruire ed esercire in conformità al progetto approvato nonché, ove occorra, dichiarazione

- di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 52-quater del D.P.R. n. 327/2001;
- il D.L. n. 181/2023, così come convertito in L. n. 11/2024, all'art. 9, comma 5, ha statuito che: *"fatta salva l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla vigente normativa regionale o provinciale, fino al 31 dicembre 2026, per la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti, senza limiti di estensione e fino a 30 kV, prevista nell'ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all'attuazione dei progetti stessi, si applicano i commi 6, 7, 8 e 9."*;
 - il successivo comma 7 del prefato decreto dispone che *"Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea ovvero occorra l'acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti, la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 avviene a seguito del rilascio di un'autorizzazione unica, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale o provinciale. Entro cinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica ai sensi del primo periodo, l'amministrazione procedente adotta lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 [...]"*.

VISTA la nota pec, acquisita dalla Sezione Transizione Energetica con il prot. n. 302878/2025 del 05/06/2025, con la quale la E-Distribuzione S.p.A. – C.F. 05779711000 e P.IVA 15844561009 (di seguito: il Proponente), ha presentato istanza di Autorizzazione Unica ai sensi del decreto MITE (oggi MASE) 20/10/2022 e del combinato disposto dell'art. 9, comma 5, del D.L. n. 181/2023 convertito in Legge n. 11 del 2 febbraio 2024 e dell'art. 5 della L.R. n. 25/2008 modificata dalla L.R. n. 28/2024, per l'ampliamento della esistente cabina primaria di trasformazione elettrica 150/20 kV denominata "ANDRIA NORD", da realizzarsi nel Comune di Andria (BT), nonché delle relative opere accessorie situate nel Comune medesimo.;

CONSIDERATO che l'opera in questione, da realizzare in area ubicata alle coordinate geografiche latitudine 41,2453541° N e longitudine 16,2874046° E, e individuata nel PRG del Comune di Andria, in F8.2: ZONE PER ATTREZZATURE TECNICHE e nello specifico in "SERVIZI ESISTENTI" riportato al n° 175 della Tav. 11 del PRG "Centro Conservazione Cong/Surg", riveste una funzione strategica di rafforzamento e modernizzazione della rete elettrica di distribuzione, con effetti sia locali sia di sistema;

CONSIDERATO che l'intervento in oggetto costituisce attività di pubblico interesse indifferibile ed è finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2 "Rivoluzione verde e Transizione Ecologica", componente 2 "Energie Rinnovabili, Idrogeno, rete e mobilità sostenibile" Ambito di Intervento/ Misura 2 "Potenziare e digitalizzare le infrastrutture di rete"

RILEVATO CHE:

- l'intervento in progetto riguarda l'ampliamento della esistente Cabina primaria 150/20 kV denominata "ANDRIA NORD", e prevede, nello specifico la realizzazione di un nuovo stallo TR (Trasformatore), compreso il montaggio di apparecchiature elettromeccaniche, di un Container MT, Bobine di Petersen e realizzazione di cavidotti di collegamento con il fabbricato esistente e con il container, quali parti integranti all'interno dell'esistente Cabina Primaria AT/MT 150/20 kV denominata "ANDRIA NORD" ubicata nel Comune di Andria (BT);
- dal punto di vista catastale l'area oggetto dell'intervento ricade nel Comune di Andria al Foglio di Mappa n. 13, particella n. 1031 ad una quota altimetrica di circa 132 m s.l.m.;

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa allegata all'istanza, le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio, nonché della richiesta di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere;

VISTA la nota prot. n. 403057/2025 del 16/07/2025, con la quale questa Amministrazione, a seguito della

verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato l'avvio del relativo procedimento, con riserva, per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del decreto MITE (oggi MASE) 20/10/2022 e del combinato disposto dell'art. 9, comma 5, del D.L. n. 181/2023 convertito in Legge n. 11 del 2 febbraio 2024 e dell'art. 5 della L.R. n. 25/2008 modificata dalla L.R. n. 28/2024 convocato contestualmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., la Conferenza di Servizi semplificata asincrona, con l'invito per le Amministrazioni ed Enti in indirizzo, a fornire il nulla osta, atto o parere richiesto entro la data del 25/08/2025, fissando altresì, nel caso di infruttuoso esperimento, per il successivo 9 settembre 2025 l'eventuale seduta di conferenza simultanea e invitando, infine, il Proponente al completamento dell'istanza al fine di consentire, agli Enti convocati, il compiuto esame del progetto.

DATO ATTO CHE entro il termine assegnato del 25/08/2025 sono pervenuti i contributi, gli atti interlocutori e i pareri degli Enti convocati, puntualmente elencati nella Relazione istruttoria allegata, e che il termine ultimo per la ricezione delle determinazioni, prefigurato per il 09/09/2025, è stato esteso per il recepimento dei contributi attinenti alle materie descritte dall'art. 9, comma 8, del D.L. n. 181/2023, con prosecuzione dell'istruttoria in forma asincrona per l'acquisizione delle integrazioni e dei pareri di competenza, come dettagliato ai punti 5 e 7 della citata Relazione;

PRESO ATTO CHE:

- Con riferimento alla procedura di valutazione di impatto ambientale, l'intervento non risulta sottoposto alla Valutazione di impatto ambientale in quanto trattasi di un ampliamento della Cabina Primaria con Finanziamento PNRR a servizio dell'infrastruttura della rete elettrica esistente e non di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, come da dichiarazione rilasciata dal Responsabile Tecnico della Società, Ing. Antonino Psaila in data 02/10/2025, depositata sul portale telematico regionale. Sul punto, le autorità ambientali convocate in Conferenza di Servizi non hanno espresso osservazioni o riserve;
- con riferimento alla procedura paesaggistica, l'intervento di ampliamento della Cabina Primaria, progettato all'interno del perimetro dell'esistente Cabina Primaria denominata "Andria Nord", interseca l'area di rispetto del Tratturo n. 18 "Barletta – Grumo", sottoposto a vincolo con D.M. 22.12.1983 e tutelata quale "Ulteriore Contesto Paesaggistico" ai sensi dell'art. 76, punto 3), delle N.T.A. del P.P.T.R. della Regione Puglia, con conseguente deposito, da parte del proponente, sul portale regionale Sistema Puglia, del modello di istanza corredato della documentazione utile alla valutazione della compatibilità delle opere con il contesto territoriale, e che il Comune di Andria (BT), quale Ente delegato alla materia paesaggistica, regolarmente convocato e posto in condizione di esprimersi sin dall'avvio del procedimento, giusta nota prot. n. 403057 del 16/07/2025, non ha fatto pervenire alcun riscontro, sicché lo scrivente Ufficio, con Relazione Istruttoria del 20 aprile 2026, trasmessa in pari data con nota prot. n. 212364, ha reso noto il perfezionamento dell'assenso ex art. 9, commi 7 e 8, del D.L. 181/2023 per decorso del termine perentorio, ulteriormente consolidatosi con la mancata partecipazione ai lavori conferenziali in forma sincrona del 28/04/2026, così legittimando il rilascio del titolo unico;
- Con riferimento alla tutela del patrimonio archeologico, il Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. n. 10941 del 20/08/2025, considerata l'interferenza delle opere in progetto con l'area di rispetto del Tratturo n. 18 "Barletta – Grumo" di cui sopra, ha prescritto la sorveglianza archeologica continuativa;

PRESO ATTO delle determinazioni e dei pareri resi dalle amministrazioni coinvolte, nei termini previsti dal procedimento ed estesi per il recepimento dei contributi attinenti alle materie descritte dall'art. 9 comma 8 del D.L. 181/2023 nonché delle prescrizioni e condizioni dalle medesime formulate e quivi confermate;

VISTA la nota prot. n. 212364/2026 del 20/04/2026, con la quale questa Sezione, attesa la necessità di recepire i contributi di alcuni Enti coinvolti nel procedimento e, in particolare, del Servizio Osservatorio Abusivismo

e Usi Civici della Regione Puglia, ha convocato, per il 28 aprile 2026, la Conferenza di Servizi conclusiva simultanea, con le modalità di cui all'art. 14-ter della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO, altresì, di quanto espresso nell'ambito della predetta Conferenza di Servizi conclusiva simultanea e, in particolare, che alla data della seduta il Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici della Regione Puglia non aveva riscontrato la richiesta formulata dalla Società, la quale, a valle della verifica condotta sulla cartografia del P.P.T.R. della Regione Puglia — «zone gravate da usi civici validate – zone gravate da usi civici» —, con nota del 02/10/2025, acquisita al prot. n. 617641/2025 del 03/11/2025, ha dichiarato, per il tramite del tecnico incaricato Ing. Antonino Roberto Psaila, che l'area interessata dall'intervento non è gravata da uso civico;

VISTA l'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata da questa Amministrazione, conclusa con l'apposita relazione prot. n. 0450966/2026 del 28/07/2026 a firma del funzionario istruttore E.Q. "Supporto tecnico autorizzazione elettrodotti, cabine e coordinamenti interregionali energia" Ing. Gabriele Dizonno, confermata dal Dirigente della Sezione Transizione Energetica, da intendersi quale parte integrante della presente determinazione (Allegato 1);

PRESO ATTO che l'istanza è finalizzata a ottenere l'Autorizzazione Unica ai sensi del decreto MITE (oggi MASE) 20/10/2022 e del combinato disposto dell'art. 9, comma 5, del D.L. n. 181/2023 convertito in Legge n. 11 del 2 febbraio 2024 e dell'art. 5 della L.R. n. 25/2008 modificata dalla L.R. n. 28/2024 e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di Servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

PRESO ATTO, inoltre, che il proponente ha inteso ottenere, con l'autorizzazione di cui all'art. 5 della L.R. n. 25/2008, anche la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ai sensi del D.P.R. 327/2001;

RITENUTO che, essendo l'intervento in oggetto finalizzato al potenziamento/ampliamento della già esistente Cabina Primaria "ANDRIA NORD" ricadente nel Comune di ANDRIA (BT), la stessa già nella disponibilità della E-Distribuzione S.p.A., e non avendo richiesto il Proponente l'occupazione di aree esterne all'area già nelle proprie disponibilità, non sussistessero i presupposti per procedere alla Comunicazione di avviso di cui al T.U. Espropri;

ATTESO l'obbligo del Proponente di provvedere alle misure di compensazione territoriale nei termini di cui al punto 8.3 della Relazione istruttoria;

VISTI gli atti d'Ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis e dell'art. 14 ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, in base al comma 7 dell'art. 14 ter della legge n.241/1990, all'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

EVIDENZIATO che l'impianto è autorizzabile alla luce delle motivazioni prevalenti espresse;

DATO ATTO che con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica;

SI RITIENE, quindi, di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi del decreto MITE (oggi MASE) 20/10/2022 e del combinato disposto dell'art. 9, comma 5, del D.L. n. 181/2023 convertito in Legge n. 11 del 2 febbraio 2024 e dell'art. 5 della L.R. n. 25/2008 modificata dalla L. R. n. 28/2024, sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento.

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D. Lgs 196/03, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018. Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta: Neutro.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione rilasciata, *ex lege*, su istanza di parte.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- sulla base delle risultanze istruttorie;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
- rilevata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della Legge n.190/2012.

ART. 1

1. **La E-Distribuzione S.p.A.**, avente sede legale in via Domenico Cimarosa n. 4 – 00198 Roma (RM), C.F. 05779711000 e P.IVA 15844561009, è **autorizzata**, ai sensi e per gli effetti del decreto MITE (oggi MASE) 20/10/2022 e del combinato disposto dell'art. 9, comma 5, del D.L. n. 181/2023 convertito in Legge n. 11 del 2 febbraio 2024 e dell'art. 5 della L.R. n. 25/2008 modificata dalla L.R. n. 28/2024, all'ampliamento della già esistente cabina primaria di trasformazione elettrica 150/20 kV denominata “ANDRIA NORD” (**Cod. Id.: JMS5XC3**), da realizzarsi nel Comune di Andria (BT), nonché delle relative opere accessorie situate nel Comune medesimo. Nello specifico, l'intervento di ampliamento riguarda la realizzazione di quanto segue:

- n. 1 nuovo stallo TR (Trasformatore) al fine di consentire la trasformazione della tensione da 150 kV a 20 kV per l'immissione di energia nella rete di distribuzione;

- Montaggio di apparecchiature elettromeccaniche e di n. 1 Container MT;
 - Bobine di Petersen;
 - Cavidotti di collegamento con il fabbricato esistente e con il container.
2. La presente Autorizzazione Unica costituisce titolo a costruire ed esercire le citate opere in conformità al progetto approvato e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alle conferenze di servizi convocate nell'ambito del presente procedimento. È fatto obbligo al proponente di provvedere all'aggiornamento ed al periodico rinnovo cui siano eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'Autorizzazione Unica.
 3. La presente autorizzazione ha efficacia, ove occorra, di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
 4. La presente autorizzazione è condizionata al rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Resta fermo l'obbligo del proponente di provvedere alle misure di compensazione territoriale nei termini di cui in premessa, assicurando ogni utile forma di confronto con il Comune ospitante per la valutazione congiunta delle istanze locali.
 5. La presente Autorizzazione Unica non potrà in alcun modo ricomprendere titoli settoriali sottaciuti dall'istante, anche se non rilevati nel corso dei lavori conferenziali dagli enti che ne esercitano le rispettive competenze, e non potrà dispiegare piena efficacia giuridica qualora sia accertata tale mancanza per responsabilità del proponente;
 6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 quater, comma 4, della Legge n. 241/1990 i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.
 7. La presente autorizzazione è rilasciata sotto condizione risolutiva e sarà revocata ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. in caso di comunicazione antimafia interdittiva.

ART. 2

La presente Autorizzazione Unica avrà durata illimitata purché sia garantito l'obbligatorio mantenimento in servizio dell'opera di rete. A tal fine il gestore, titolare della presente autorizzazione, non è esonerato da eventuali ulteriori adempimenti autorizzativi che siano richiesti da attività di manutenzione straordinaria e/o di rinnovamento tecnologico ove necessarie nel corso dell'esercizio dell'impianto (es. revamping o repowering), ove previste per legge.

ART. 3

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 15, co. 2, del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., è di mesi 12 (dodici) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni 3 (tre) dall'inizio dei lavori conformemente al predetto riferimento normativo; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 della L.R. n. 25/2008, *"Le linee e gli impianti elettrici di cui al comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 25/2008 e ss.mm.ii., con livelli di tensione superiori a 20.000 V, sono sottoposti a collaudo entro dodici mesi a partire dal terzo anno dalla data di messa in esercizio, su richiesta del titolare dell'autorizzazione presentata contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori."*

ART. 4

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica con il conseguente obbligo di ripristino dello stato dei luoghi:

- a. il mancato rispetto del termine di inizio lavori o del termine finale di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- b. inosservanza delle condizioni e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- c. il mancato rispetto dell'esecuzione delle misure compensative, nei termini eventualmente riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- d. esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
- e. emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

ART. 5

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore. Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi della L.R. 25/2008 come aggiornata dalla L.R. 28/2024. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica. La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 6

La Società, gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, ferme restando le prescrizioni e le condizioni ambientali, paesaggistiche e territoriali contenute nei pareri endoprocedimentali sopra richiamati nonché nei pareri allegati alla Relazione Istruttoria, che si intendono qui integralmente recepite, ai fini della piena efficacia e l'esecutività della presente Autorizzazione Unica, sono tenuti:

- a depositare il progetto definitivo riportante la vidimazione digitale della Sezione Transizione Energetica sul portale telematico della Regione Puglia denominato "Sistema Puglia" entro i 30 gg successivi alla data di notifica della presente Determinazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole;
- a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione delle opere in oggetto;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato, ove previste;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (DM 24/10/2022, D.P.R. n. 380/2001, D. Lgs. n. 81/08, ecc.);

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori;
- a costruire le opere ed a realizzare i lavori nonché ad esercire in conformità al progetto approvato nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti nel settore energetico ed ambientale ed inerenti, in particolare, la sicurezza, la tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, nonché delle norme in materia edilizia ed in base alle prescrizioni, alle osservazioni ed in conformità ai pareri, nulla osta, autorizzazioni, permessi e assensi comunque denominati, rilasciati dalle diverse Amministrazioni e dagli Uffici regionali coinvolti nel procedimento autorizzativo e che qui si intendono integralmente richiamati;
- a comunicare il concreto inizio e l'avvenuta ultimazione dei lavori e delle opere, nonché l'entrata in funzione ed in esercizio della cabina primaria;
- a provvedere agli adempimenti di cui al co. 5 dell'art. 19 della L.R. 25/2008 (aggiornamento catasto regionale);
- a dismettere l'opera, e le relative opere connesse e le infrastrutture indispensabili, nonché rimettere in pristino lo stato originario dei luoghi adottando misure di reinserimento e recupero ambientale a conclusione della loro vita utile, in base al progetto di dismissione e nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia.
- al rispetto della disciplina concernente il divieto di *pantouflage* ex art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, secondo cui *<<i> dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti>>*.

La verifica di ottemperanza alle prescrizioni che vincolano l'efficacia del presente atto autorizzativo è, salvo diversamente disposto nel parere, in capo allo stesso ente che le ha prescritte.

ART. 7

La presente autorizzazione unica si intende rilasciata nell'esclusiva responsabilità dei Soggetti titolari, nonché in piena salvaguardia ed impregiudicatezza dei diritti di terzi. Eventuali danni derivanti dalla costruzione ed esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono ascrivibili unicamente ai Soggetti titolari della presente autorizzazione, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

ART. 8

Il presente provvedimento è reso ai sensi della normativa vigente *ratione temporis*. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento restano fermi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni citate nelle premesse, in quanto applicabili, e dalla vigente normativa in materia.

ART. 9

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti che precedono o venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese in atti.

ART. 10

Il presente provvedimento adottato e sottoscritto con modalità digitale, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale, composto da n. 14 (quattordici) facciate e da un Allegato composto da n. 48 (quarantotto) facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sull'Albo Telematico, ovvero:
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - sul B.U.R.P., al netto delle Relazione Istruttoria, comunque reperibile tramite le predette sezioni;
- sarà trasmesso a tutti i soggetti indicati al punto 14 dell'allegata Relazione Istruttoria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta o centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
prot_n_0450966_2026_Stampa copia (1).pdf - eb58dfa11c2f47749035760edc43b4c7fa3006e09b9f87b6e26d094c2b182fa4

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 159/DIR/2026/00225

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Mattia Gatti

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Mattia Gatti

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace